

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 1951

(83ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPÀ

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

« Concessione di una sovvenzione per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e i laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle isole » (N. 1240) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	868
FOCACCIA, <i>relatore</i>	859, 868 869
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	868, 869
GENCO	868
BUIZZA	870

« Norme a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra » (N. 1451) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	871
SANMARTINO, <i>relatore</i>	870

(Discussione e approvazione)

« Aumento del contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Azienda nazionale autonoma del-

le strade statali (A.N.A.S.) per l'esercizio finanziario 1949-50 » (N. 1432) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 857, 858
ROMANO Domenico, <i>relatore</i>	856 857
FERRARI	856 857
PANETTI	856
BORROMEO	857
MASTINO	857
CESCHI	857
TOMMASINI	857

« Modifica dell'articolo 82 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi (limite delle richieste di carte-valori di parte degli uffici postali succursali) » (N. 1426) (Approvato dalla Camera dei deputati):

MARTINI, <i>relatore</i>	858
FERRARI	858
PANETTI	858

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Ceschi, Corbellini, Ferrari, Focaccia, Genco, Mancini, Mariotti, Martini, Mastino, Meacci, Panetti, Priolo, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tommasini, Toselli, Troiano, Voccoli.

È anche presente alla riunione, a norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Fazio.

Sono presenti altresì l'onorevole Simonini, Ministro della marina mercantile, e il senatore Aldisio, Ministro dei lavori pubblici.

GENCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento del contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.) per l'esercizio finanziario 1949-50 » (N. 1432)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) per l'esercizio finanziario 1949-50 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Romano Domenico, per riferire ai colleghi della Commissione.

ROMANO DOMENICO, relatore. Come è noto, i bilanci dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) comprendono spese superiori all'importo delle entrate proprie dell'ente. E ciò è conseguenza soprattutto di due circostanze: primo che al vecchio Ente (A.A.S.S.) era devoluto un contributo fisso pari a quanto spendeva lo Stato per la manutenzione delle strade ex nazionali, nonché un contributo da parte delle province, le strade delle quali furono statizzate nel 1928 (contributo che oggi sarebbe trascurabile e che infatti per quanto riguarda le Province non è stato neppure considerato nel ricostituire l'A.N.A.S.), e, secondo, che era devoluto all'A.A.S.S. l'importo delle tasse di circolazione automobilistiche in continuo incremento, conseguentemente al miglioramento stradale che determinava lo sviluppo dell'automobilismo. Ma tale importo venne consolidato nella cifra annua di lire 181 milioni raggiunta nel 1942, prima che fosse soppressa la tassa di circolazione per gli autoveicoli. Costituitasi l'A.N.A.S. in periodo ancora di iniziale ripresa dell'automobilismo non fu aggiornata quella cifra che è rimasta la stessa (capitolo 2 dell'entrata nel bilancio dell'A.N.A.S.); conseguentemente, per la differenza, fino a raggiungere il pareggio si provvede con un contributo a carico del tesoro dello Stato, da determinarsi annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione, a norma dell'articolo 40 del decreto

legislativo 17 aprile 1948, n. 547. Allorché venne pubblicata la legge 11 aprile 1950, n. 130, recante miglioramenti economici ai dipendenti statali a decorrere dal 1° luglio 1949, il bilancio dell'azienda per l'esercizio 1949-50 era stato già regolarmente approvato. Si rese pertanto necessario, per far fronte al nuovo onere di complessive lire 254 milioni 532 mila derivante dalla citata legge 11 aprile 1950, n. 130, di chi dere un corrispondente aumento del predetto contributo, cosa che è stata fatta col provvedimento di legge in corso. Analogo provvedimento è stato presentato per l'importo di lire 254 milioni 400 mila per il corrente esercizio 1950-51, il cui bilancio era in corso di approvazione all'atto della pubblicazione della citata legge 11 aprile 1950, n. 130, non potendo le previsioni considerare gli effetti della legge stessa. Quanto alla copertura, si fa fronte all'attuale disegno di legge con i fondi previsti dalla legge 11 aprile 1950 n. 130, concernente miglioramenti economici ai dipendenti statali.

FERRARI. Su questo disegno di legge anche a nome dei colleghi del mio gruppo dichiaro che non abbiamo obiezioni da fare e quindi voteremo a favore.

PANETTI. Vorrei sapere se la legge provvede anche al trattamento di quiescenza degli impiegati, in analogia anche a quanto ha fatto l'Azienda ferroviaria, che doveva, in parte, sopperire ad analoghe esigenze.

ROMANO DOMENICO, relatore. Di questo la legge non parla affatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione e votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per provvedere alle maggiori spese dipendenti dai miglioramenti economici al personale statale in servizio ed in quiescenza, relativamente all'esercizio 1949-50, disposti con legge 11 aprile 1950, n. 130, il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1949, n. 604, è elevato di lire 254.532.000.

(È approvato).

Art. 2.

Alla predetta maggiore spesa sarà provveduto con i mezzi di cui all'articolo 13 della citata legge 11 aprile 1950, n. 130, concernente miglioramenti economici ai dipendenti statali.

(È approvato).

Art. 3.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno apportate le occorrenti variazioni nel bilancio del Tesoro ed in quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Circa l'articolo 4, vorrei fare una osservazione sulla inopportunità e il malvezzo di includere nelle leggi, spesso, e di solito senza ragione, tale disposizione.

PRESIDENTE. Anch'io vorrei proprio trovare una ragione per spiegarmi perchè gli uffici legislativi dei Ministeri debbano andare costantemente contro la norma generale, fissata dalla Costituzione, con lo stabilire l'entrata in vigore di una legge al giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, mentre l'articolo 73 della Costituzione stabilisce appunto che le leggi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

BORROMEO. Possiamo fare presenti queste osservazioni alla Commissione della Camera dei deputati, con un ordine del giorno, senza per questo rimandare indietro la legge.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. È senza dubbio deplorabile che tutti i disegni di legge rechino questa abbreviazione. Nel caso specifico, però, forse la disposizione è giustificata dal fatto che gli impiegati cui si riferisce aspettano ormai da tempo di percepire i miglioramenti economici loro spettanti.

MASTINO. Con i casi specifici credo che finiremo per non tornare mai a quello che è il criterio da seguire, vale a dire che la legge, dopo promulgata, ha bisogno anche di essere

conosciuta. È necessario stabilire un periodo, durante il quale la legge sia portata presumibilmente a conoscenza di tutti. Ora, se si viene meno a questo principio in un caso per una ragione, in un altro caso per un'altra ragione, si finirà per dimenticare addirittura lo stesso principio. D'altra parte non mi pare che quindici giorni rappresentino un reale inconveniente, anche se oggetto del provvedimento sono dei miglioramenti economici. Penso perciò che la legge dovrebbe tornare alla Camera.

CESCHI. Mi associo a quanto detto dal senatore Mastino.

PRESIDENTE. Anch'io concordo pienamente con quanto è stato detto dai colleghi.

FERRARI. Sono favorevole alle osservazioni fatte dal Presidente e dagli altri colleghi, però mi sembra che nella fattispecie la questione sia più semplice e meno grave che in altri casi. La legge riguarda esclusivamente il Ministero e credo che la disposizione che tende ad abbreviare i termini di esecuzione sia stata introdotta probabilmente per facilitare una operazione contabile-finanziaria del Ministero stesso. Quindi, anche se in linea generale sono giuste le osservazioni del Presidente e dei colleghi, nel caso particolare credo che l'articolo in discussione possa essere approvato. Concordo, d'altra parte, pienamente sull'opportunità di richiamare ancora una volta l'attenzione della Camera e dei Ministeri nella necessità di attenersi per l'avvenire strettamente al disposto della Costituzione in materia.

TOMMASINI. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Ferrari, e vorrei fare ancora una osservazione: non si deve credere che nella pratica quotidiana il disposto dell'articolo 73 della Costituzione sia preso molto sul serio.

Sono stato relatore su una legge che riguarda le poste e le telecomunicazioni, che porta la data del 29 aprile. Questa legge è stata pubblicata il 20 maggio 1950 e resa operante il 21. Ciò dimostra la razionalità e la giustezza delle osservazioni fatte, in quanto con la prassi attualmente in uso si contravviene alla Costituzione e non si ottiene alcun risultato pratico, in quanto il tempo che in genere interviene all'approvazione definitiva di una legge

e la sua pubblicazione è di molto superiore al periodo di quindici giorni richiesto dalla Costituzione per la sua entrata in vigore dopo la pubblicazione.

PRESIDENTE. La Presidenza si riserva di fare presenti alla Camera dei deputati e ai Ministeri le osservazioni che sono state fatte, invitando in questa materia ad un ritorno alla Costituzione.

Pongo in votazione l'articolo 4 di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 82 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi (limite delle richieste di carte valori da parte degli uffici postali succursali) » (N. 1426)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 82 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi (limite delle richieste di carte-valori da parte degli uffici postali succursali) ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Martini.

MARTINI, relatore. L'articolo 82 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e telegrafi, approvato con il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, stabiliva che le ricevitorie succursali e le agenzie dei capoluoghi di provincia debbono commisurare le richieste di carte valori ad una somma non eccedente il doppio della cauzione.

Con l'articolo 5 del decreto legislativo 20 maggio 1947, n. 427, il limite di somma delle richieste, fu elevato al quadruplo della cauzione.

Con l'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre dello stesso anno 1947, n. 1468, il limite della somma fu elevato al decuplo.

E tutto ciò senza aver mai provveduto a modificare il rapporto fra l'importo delle cauzioni e l'entità delle richieste che erano, necessariamente, aumentate in conseguenza del progressivo aumento delle tariffe postali ed alla svalutazione della moneta, ma anche l'ultimo aumento consentito si è dimostrato insufficiente, in conseguenza dei successivi aumenti delle tariffe postali e delle carte valori. Per cui il Ministero delle poste e telecomunicazioni che, nonostante gli studi fatti, non ha ancora potuto addivenire ad un aumento delle cauzioni e non prevede quando possa essere preso questo provvedimento, si è trovato nella necessità di chiedere che, fino al 30 giugno del secondo anno successivo a quello del provvedimento che si va a prendere col presente decreto-legge, le forniture di carte valori delle ricevitorie succursali e delle agenzie dei capoluoghi di provincia, venga commisurato al consumo verificatosi nel mese precedente, dando però facoltà alle direzioni provinciali di ridurre le richieste ad un limite inferiore, quando lo ritengano necessario, tenuto conto delle condizioni in cui si svolgono i servizi.

Propongo pertanto l'approvazione della legge facendo voti che, quanto prima, si provveda ad ultimare gli studi in corso per rivedere, con opportuni criteri di moderazione, gli importi delle cauzioni in considerazione della svalutazione della moneta e degli aumentati costi delle carte-valori.

All'ultimo capoverso dell'articolo 1 avrei preferito si dicesse « o comunque sufficiente alle esigenze del servizio » anzichè « conveniente per le esigenze del servizio ». Comunque non ritengo opportuno, per una questione di forma e non di sostanza, rimandare il progetto di legge alla Camera dei deputati che l'ha così approvato.

FERRARI. Dichiaro, a nome del mio Gruppo, di essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

PANETTI. Desidero esprimere il voto che il Ministero competente provveda, con apposito disegno di legge, all'aggiornamento del valore delle cauzioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto alla discussione e votazione degli articoli, di cui dò lettura:

Art. 1.

L'articolo 82 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, modificato con i decreti legislativi 20 marzo 1947, n. 427, e 8 novembre 1947, n. 1468, è sostituito dal seguente:

«I titolari degli uffici con gestione contabile si riforniscono dalla Direzione provinciale dalla quale contabilmente dipendono, di carte valori postali in quantità corrispondente al presumibile fabbisogno di un mese, prendendo per base il consumo verificatosi nel mese precedente e tenendo conto della consistenza esistente in ufficio all'atto della richiesta.

«Per quanto riguarda le ricevitorie succursali e le agenzie aventi sede nei capoluoghi di provincia, le richieste, entro il limite fissato nel modo anzidetto, possono essere fatte in qualsiasi giorno del mese tenendo conto della consistenza esistente in ufficio all'atto della richiesta.

«Le Direzioni provinciali hanno facoltà di ridurre l'importo delle richieste ad un limite inferiore a quello stabilito, quando lo ritengano necessario o comunque conveniente per le esigenze del servizio».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge avrà effetto fino al 30 giugno del secondo anno successivo a quello della sua pubblicazione.

Decorso il termine suddetto, le modifiche da apportare alla disciplina del rifornimento di carte valori postali saranno stabilite, nei limiti del potere regolamentare spettante al Governo, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto col Ministro del tesoro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Concessione di una sovvenzione per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e i laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle isole » (N. 1240) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione di una sovvenzione per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e i laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Focaccia.

FOCACCIA, relatore. Onorevoli senatori, il disegno di legge sottoposto al nostro esame venne presentato dal ministro Tupini alla Camera dei deputati il 29 febbraio 1949, e fu approvato, con sostanziali modifiche, soltanto il 21 luglio 1950 dalla Commissione dei lavori pubblici in sede deliberante.

Le ragioni di questo notevole ritardo debbono, probabilmente, attribuirsi non solo a circostanze di carattere generale, ma anche al fatto che il relatore ha ritenuto di approfondire lo studio della questione in tutta la sua complessità.

Si tratta, infatti, della concessione di sovvenzioni per incrementare nel Mezzogiorno la produzione di energia elettrica e quindi di materia oltremodo importante e delicata dal punto di vista economico, sociale, politico e morale.

Il disegno di legge governativo si riannoda al regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1995, ed ha lo scopo di agevolare la ripresa economica del Mezzogiorno e delle Isole, e in parti-

colare modo di favorire l'industrializzazione di tali zone assegnando una sovvenzione statale in annualità a coloro che in dette regioni costruiscano o ricostruiscano impianti idrici per produzione di forza motrice per una potenza di almeno 220 chilowatt. Per gli impianti di cui sia stata, invece, iniziata la costruzione o la ricostruzione nel quadriennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge, viene prevista la facoltà di concedere la sovvenzione in misura ridotta da determinare, caso per caso, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La sovvenzione annua base, fissata in lire 4.000 per chilowatt, deve in ogni caso cessare con la quota corrispondente all'anno 1969.

Viene anche stabilito di escludere dal beneficio della sovvenzione annua gli impianti che fruissero di contributi per la costruzione delle opere, specie perchè si propone la riapertura del termine per la presentazione delle domande, allo scopo di ottenere, per i serbatoi ed i laghi artificiali da costruire nel Mezzogiorno e nelle Isole, le agevolazioni di cui all'articolo 73 del testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775, modificato dal decreto legislativo 30 novembre 1947, n. 1276.

Nella relazione sul disegno di legge governativo è stato anche indicato l'ammontare presunto di lire 1.600 milioni all'anno, per 15 anni, relativamente alla sovvenzione per la potenza nominale degli impianti, e di lire un miliardo, ripartito in 5 esercizi, per 30 anni, relativamente ai contributi dei serbatoi e dei laghi artificiali.

Le disposizioni del disegno di legge vengono, sotto determinate condizioni, applicate all'Ente Siciliano di elettricità.

Il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, ed ora presentato al nostro esame risulta, invece, largamente modificato.

Si rileva infatti:

1° il limite minimo di potenza sovvenzionabile, in seguito a proposta del relatore, viene abbassato da 220 a 40 chilowatt (articolo 1);

2° la sovvenzione annua viene aumentata, in seguito a proposta del relatore, da lire 4.000 a lire 4.500 per chilowatt (articolo 1);

3° la sovvenzione viene estesa anche agli ampliamenti e ai potenziamenti (articolo 1);

4° viene fissato il concetto di vietare il cumulo dei benefici derivanti da altre leggi (articolo 1);

5° la sovvenzione viene estesa anche agli impianti che possono fruire dei contributi per i serbatoi e laghi artificiali, riducendola tuttavia, in tal caso, a lire 4.000 per chilowatt e per anno (proposta del relatore, articolo 2);

6° viene concessa la facoltà di presentare domanda di concessione di contributi ed agevolazioni per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sia a coloro che hanno domanda di concessione in corso, sia a quelli che abbiano ottenuta la concessione senza avere ancora iniziate le opere (articolo 3);

7° viene estesa, in seguito a proposta del relatore, la sovvenzione annua agli impianti termoelettrici nella misura di lire 1.500 per chilowatt per gli impianti che raggiungano la potenza di 10.000 chilowatt o anche per quelli di potenza minore purchè relativi a Comuni ancora privi di illuminazione (articolo 4);

8° è estesa, per proposta del relatore, la sovvenzione annua alle linee di trasporto con tensione superiore a 9.000 volt nella misura di lire 15 per chilogrammo di rame impiegato e per la durata di 15 anni (articolo 5);

9° viene infine precisata la delimitazione del territorio che si fa rientrare nel Mezzogiorno d'Italia.

Nell'interessante relazione dell'onorevole Corrado Terranova sono spiegate, con abilità e competenza, le ragioni delle modifiche e delle aggiunte apportate al testo governativo della legge. Quasi tutti gli emendamenti modificativi, soppressivi e specialmente aggiuntivi, proposti dal relatore, sono stati a maggioranza accettati dalla Commissione. Un solo emendamento modificativo suggerito dal relatore non è stato accettato; quello relativo alla importante questione della decorrenza della sovvenzione.

Ricordiamo, infatti, che la sovvenzione, secondo il testo governativo, veniva concessa dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto, dopo il collaudo, nella sua totalità, per gli impianti da iniziare dopo l'entrata in vigore della legge (articolo 1 del testo governativo); e in misura ridotta per quelli iniziati nel quadriennio anteriore, ma non

ancora ultimati alla data della entrata in vigore della legge stessa (articolo 2 del testo governativo). La misura della sovvenzione, in quest'ultima ipotesi, sarebbe stata determinata, caso per caso, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Secondo il testo approvato dalla Camera, invece, la sovvenzione potrà essere concessa solamente a quegli impianti da iniziare alla entrata in vigore della legge; mentre il relatore aveva proposto di accordare l'intera sovvenzione agli impianti iniziati dopo il 1° gennaio 1948 e una sovvenzione ridotta, da stabilire caso per caso, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, agli impianti iniziati tra il 1° gennaio 1940 e il 31 dicembre 1947.

Il relatore aveva, infatti, proposto la sostituzione degli articoli 1 e 2 del testo governativo con i seguenti:

Art. 1.

Per tutti gli impianti idrici per produzione di energia elettrica che abbiano una potenza di almeno 40 chilowatt, di cui sia stata iniziata la costruzione o la ricostruzione dopo il 1° gennaio 1948, nel territorio di cui al successivo articolo, il Ministero dei lavori pubblici accorderà alla ditta concessionaria una sovvenzione annua di lire 4.500 per ogni chilowatt nominale risultante dal decreto di concessione. Tale sovvenzione sarà corrisposta per la durata di anni 15 a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto, dopo il collaudo.

Art. 2.

Qualora la costruzione o la ricostruzione sia stata iniziata nel periodo 1° gennaio 1940-31 dicembre 1947 e non sia ultimata alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, concederà una sovvenzione annua in misura da determinare caso per caso, e comunque inferiore a quella stabilita nel precedente articolo 1.

Ricordato fin qui l'antefatto, passiamo ad esaminarlo ed a concludere. Procediamo, quindi, in ordine ed occupiamoci prima di tutto del limite di potenza sovvenzionabile.

Come si è visto, il testo governativo propone il limite minimo di 220 chilowatt, pari a 300 cavalli, ossia quel limite o valore di potenza che distingue le piccole dalle grandi derivazioni (articolo 6 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775), mentre il relatore della Camera ha proposto, e la Commissione ha approvato, di abbassare tale potenza limite inferiore a 40 chilowatt.

Quali sono le ragioni che hanno indotto il relatore a fare tale proposta? Molteplici sono le considerazioni fatte nella relazione del 17 marzo 1950 davanti alla Commissione dei lavori pubblici della Camera; ma, secondo il relatore, fondamentali sono quelle che si ispirano ad un fine sociale: occorre, cioè, incoraggiare sia i grandi che i piccoli industriali, anzi le imprese modeste sono quelle che maggiormente vanno sorrette.

Rifacendoci, invece, ad un concetto sociale più ampio ed elevato, noi diciamo che, in questa sede, il problema va riguardato esclusivamente sotto un profilo tecnico-economico, per non discostarci dallo spirito della legge.

Scopo di questa è infatti quello di incrementare la produzione dell'energia elettrica nell'esclusivo interesse della collettività dei cittadini, i quali, quindi, pretendono, a ragione, che i loro risparmi e contributi siano utilizzati nel modo migliore possibile e col massimo rendimento. Ora, tutti sanno che i piccoli impianti sono antieconomici sia per le spese unitarie di produzione sia per le spese unitarie di esercizio e di rendimento. E allora? Allora è giusto pensare che noi tradiremmo completamente il nostro mandato se non tenessimo presente, ad ogni istante, il principio universale del minimo mezzo.

Con ciò non si vuole affermare che i piccoli impianti non abbiano una utile funzione e non debbano costruirsi; là dove esiste una piccola derivazione veramente economica; là dove non è possibile arrivare economicamente con linee di trasporto; là dove l'ente o il privato vedono la convenienza certa di utilizzare per le proprie attività la piccola potenza disponibile, è giusto e logico che si facciano anche i piccoli impianti con i propri mezzi e, qualche volta, anche con l'aiuto dello Stato, mediante la legge 3 agosto 1949, n. 589, la quale, peraltro, è molto più favorevole di

questa, concedendosi circa il 65 per cento della spesa di impianto; ma non si alterino la natura e la finalità di questa legge.

Per queste ragioni si sarebbe tentati di proporre, per questo punto, il ritorno al testo governativo, il quale sembrerebbe più aderente allo spirito della legge dato che alla differenziazione tra grandi e piccole derivazioni corrispondono conseguenze giuridiche ed economiche sostanzialmente diverse, sia per la durata della concessione, sia per la possibilità e modalità di rinnovo, sia per il passaggio delle opere allo Stato, sia per la partecipazione degli enti locali ai benefici della concessione, sia, infine, per la incidenza degli oneri sulle grandi derivazioni; ma, pensando al fatto che anche impianti di minore potenzialità possono soddisfare ad interessi locali di una certa importanza, e che possono, inoltre, senza difficoltà tecniche, inserirsi nella grande rete nazionale ed assumere pertanto uno spiccato carattere di vasta utilità generale, proporrei alla Commissione di limitare la possibilità delle sovvenzioni agli impianti idrici di produzione di energia elettrica che abbiano almeno una potenza di 100 chilowatt.

Per quanto attiene alla decorrenza, di cui si parla anche nell'articolo 1, la questione appare più complessa.

Non c'è dubbio che, attenendosi strettamente allo spirito della legge, la quale ha lo scopo precipuo di incrementare la produzione, sembra opportuno l'emendamento apportato dalla Camera, secondo cui possono essere sovvenzionati solamente gli impianti che saranno iniziati dopo l'entrata in vigore della legge.

Ma se la questione si riguarda sotto il punto di vista dell'equità, una certa sovvenzione, sia pure in misura ridotta, dovrebbe essere riconosciuta anche a coloro che hanno costruito o ricostruiscono gli impianti dopo la guerra, così come era stato proposto all'articolo 2 del testo governativo del disegno di legge, se non altro per premiare quelle aziende che avevano ed hanno concorso a sollevare il Paese da maggiori restrizioni e sacrifici.

Se vogliamo, poi, considerare il presente disegno di legge nel più generale quadro delle provvidenze che il Governo va attuando a favore del Mezzogiorno e delle Isole non va

sottaciuta certamente qualche considerazione che militerebbe, in quanto a decorrenza, a favore del testo iniziale proposto dal Ministero dei lavori pubblici o di quello del relatore della Camera.

Si potrebbe, in effetti, osservare che le sovvenzioni accordate dalla presente legge si ragguagliano a qualche cosa dell'ordine del 10 per cento del costo dell'impianto generatore. Ora appare ovvio che non è certo una sovvenzione del 10 per cento che possa spingere a costruire un impianto che non si appalesi utile e necessario per altri motivi. Si può affermare, anzi, che una sovvenzione del 10 per cento non potrà mai rappresentare e servire di stimolo per anticipare di un anno una impostazione programmata per una certa epoca, considerato l'elevatissimo costo che in Italia ha il denaro.

A quali conclusioni si perviene al lume di questi rilievi? Lo spirito della legge dovrebbe essere legato essenzialmente al desiderio di concedere sovvenzioni per diminuire nelle regioni meridionali ed insulari il costo della generazione idroelettrica, spiccatamente più caro di quello di altre zone, meglio favorite dalla natura. In questo spirito andrebbe pertanto tenuto presente che, in materia di aiuti, due sono gli argomenti determinanti da tenere presenti: misura dell'aiuto e momento tempestivo dell'intervento dell'aiuto.

Sulla misura si è già molto discusso alla Camera e non mi pare sia il caso di ritornare.

Sul momento tempestivo dell'intervento non posso però nascondervi le mie perplessità. In sostanza è proprio in questi ultimi mesi che il Governo ha deciso il suo notevole e pronto intervento finanziario per sollevare le economie delle aree depresse con la Cassa del Mezzogiorno. Ora, con l'attuale dizione, il progetto di legge che noi esaminiamo finirebbe per alleggerire il costo degli impianti che andranno in servizio non prima del 1953-1954, mentre è noto che scolarmente fra oggi e la fine del 1952 saranno approntati impianti per un forte ammontare di producibilità. Vi è allora chi potrebbe pensare che sarebbe più opportuno intervenire subito, pur facendo in maniera che gli oneri complessivi a carico dello Stato rimanessero immutati.

È proprio questo il quesito che vi pongo e che, vi confesso, merita tutto il vostro attento esame, perchè, come ben sapete, in materia di aiuti certe volte, se non quasi sempre, vale più la tempestività che l'ammontare.

A questi concetti sembra si sia ispirato il relatore della Camera dei deputati quando ebbe a proporre di fare corrispondere una sovvenzione totale a tutti gli impianti iniziati dopo il 1º gennaio 1948, e una sovvenzione ridotta, graduale e crescente in proporzione diretta all'aumento dei prezzi, per tutti gli impianti iniziati tra il 1º gennaio 1940 e il 31 dicembre 1947.

Naturalmente, anche a queste considerazioni possono frapporsi obiezioni non prive di fondamento, come, ad esempio, quella relativa al minor costo unitario degli impianti costruiti o iniziati, rispetto a quelli da iniziare, e all'interesse che avevano le imprese elettrocommerciali di attuare con urgenza la costruzione e la ricostruzione.

Tutto sommato, quindi, e specialmente per non allontanarsi dallo spirito della legge, il quale è diverso da quello della legge analoga del 1919, che riguardava tutto il Paese e aveva principalmente lo scopo di non fare aumentare le tariffe per la modesta svalutazione di allora, può essere da molti ritenuto che la Commissione dell'altro ramo del Parlamento abbia operato con criterio logico stabilendo di concedere la sovvenzione solamente a coloro che inizieranno gli impianti dopo la entrata in vigore della presente legge; ma il sottoscritto, in questa sede, non potendo portare elementi tali da far prevalere una tesi piuttosto che l'altra, si rimette al giudizio della Commissione.

Se dovesse tuttavia, su questo punto, essere convalidato il giudizio della Camera dei deputati, è necessario fare qualche considerazione.

Per ragioni evidenti di giustizia, ritengo, prima di tutto, che non dovrà essere concessa la sovvenzione a coloro che abbiano deliberatamente procrastinato l'inizio degli impianti durante le more dell'esame e dell'approvazione della presente legge, e che, quindi, siano costretti a chiedere ulteriori proroghe per la ultimazione delle opere.

In secondo luogo, l'impegno da parte dello Stato risulta fortemente ridotto. Mentre, invero, la sovvenzione media annua prevista nella relazione del testo governativo era di 1.600 milioni di lire annue e quindi di 24 miliardi nei quindici anni di durata del contributo, e il relatore della Camera portava la previsione a circa 34 miliardi in totale, l'impegno previsto dal sottoscritto, in base alle decorrenze fissate dall'altro ramo del Parlamento, ammonta, nei quindici anni, a 13 miliardi e mezzo circa (cfr. tabella allegata), ossia a una media annua di circa 900, invece dei 1.600 milioni previsti dal testo governativo.

Ciò dipende principalmente dal fatto che tutti gli impianti del programma nazionale per l'Italia meridionale e per le isole, con una potenza di circa 250.000 chilowatt, sono già in avanzata costruzione e quindi non potranno beneficiare del contributo, e che solamente pochi di quelli iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge potranno godere dello intero beneficio, ossia soltanto quelli ultimati e collaudati entro il 1955, in quanto il progetto propone con la limitazione del 1969, la decurtazione del numero di anni per i quali durerà la sovvenzione.

Rimane, pertanto, giustificata l'insistenza che farò in questa sede per rendere più impegnativo da parte del Ministero dei lavori pubblici lo stanziamento necessario per dare concreta attuazione a questo disegno di legge.

Il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento agli articoli 1, 2, 3 e 4, modificando il testo governativo, parla di sovvenzioni che il Ministro «potrà accordare» (nel disegno di legge governativo, alle corrispondenti disposizioni leggevasi «accorderà», e la stessa formulazione era adottata nel regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995).

La sovvenzione non è, quindi, più considerata come un diritto derivante dalla concessione della derivazione e dell'autorizzazione a costruire gli impianti e le linee, ma dipende ed è condizionata all'esercizio di una facoltà discrezionale da parte del Ministro dei lavori pubblici.

Il punto è tanto più importante in quanto, come è noto, l'effettivo godimento della sovvenzione è, in ogni caso, subordinato allo stan-

ziamento, nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, della somma occorrente. È chiaro che, mentre di fronte ad una legge la quale sancisca il diritto del concessionario alla sovvenzione, è ben difficile che il Governo possa omettere la necessaria impostazione nel bilancio competente e che il Parlamento possa non approvarla; di fronte, invece, ad una legge che attribuisca agli interessati una semplice eventualità legata al beneplacito del Ministero, più verosimilmente potrebbe verificarsi l'ipotesi di un mancato stanziamento ed anche più probabilmente di insufficiente stanziamento in seguito al quale solo una parte dei costruendi impianti potrebbero beneficiare delle sovvenzioni.

Non avendo nessuna ragione per immaginare l'avverarsi di quest'ultima ipotesi, anche e principalmente in dipendenza della fortissima riduzione dell'impegno complessivo, sarà necessario, affinché la legge raggiunga effettivamente gli scopi prefissi, che negli articoli 1, 2, 4 e 5 alle dizioni « potrà accordare » « potrà essere concessa », « potrà concedere », siano sostituite le parole « accorderà », « concederà », ripristinandosi così, del resto, il testo dell'originario progetto governativo e della legge analoga del 2 ottobre 1919, n. 1995.

Per quanto attiene alla ricostruzione, totale o parziale, degli impianti idrici, ritengo sia necessario riguardare il problema da un punto di vista diverso. Secondo l'attuale disegno di legge viene concessa l'intera sovvenzione per gli impianti che iniziano la ricostruzione dopo l'entrata in vigore del presente disegno di legge.

Si possono perciò fare due osservazioni. La prima riguarda il fatto che la sovvenzione viene concessa nella sua totalità a tutti gli impianti qualunque sia l'entità della distruzione; mentre, per equità, essa dovrebbe essere a questa proporzionata.

La seconda riguarda la decorrenza. Non si comprende invero come possa concedersi la sovvenzione a coloro che inizieranno la ricostruzione dopo l'entrata in vigore della presente legge, in base alla presunzione che non l'abbiano fatta prima per mancanza di mezzi, mentre non debba concedersi a coloro che abbiano già iniziato i lavori e poi siano stati

costretti ad interromperli per la medesima ragione.

Proporrei, pertanto, di sopprimere nell'articolo 1 (primo comma) le parole « o la ricostruzione » e di aggiungere dopo il primo comma dello stesso articolo:

« Per gli impianti idrici da ricostruire, aventi una potenza di almeno 100 chilowatt, il Ministero dei lavori pubblici, concederà, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, una sovvenzione annua da determinare caso per caso in misura proporzionale al costo delle opere da ricostruire all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, ma comunque inferiore a quella stabilita nel comma precedente, potendosi raggiungere la totale sovvenzione di lire 4.500 per chilowatt di potenza da installare nel caso in cui l'impianto sia ancora completamente distrutto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ».

Riferendosi ancora all'articolo 1, è necessario osservare ora che la disposizione contenuta nel secondo comma potrebbe danneggiare coloro che, ripristinando con urgenza gli impianti, possano perdere l'eventuale maggiore contributo per la ricostruzione. Pertanto si propone di sostituire al testo del 2° comma dell'articolo 1 il seguente:

« È vietato il cumulo dei benefici derivanti da altre leggi. In caso di ricostruzione e di impianti distrutti in dipendenza di eventi bellici, della sovvenzione prevista dal presente articolo deve tenersi conto ai fini di eventuali congruagli a favore degli interessati in sede di liquidazione di indennità per danni di guerra ».

Sugli articoli 2 e 3 approvati dalla Camera non propongo alcun emendamento, salvo quelli relativi all'impegno di concedere la sovvenzione, di cui si è parlato in precedenza, e sono d'accordo con tutto quanto è stato detto dal relatore dell'altro ramo del Parlamento a proposito del contributo per la costruzione dei serbatoi e dei laghi artificiali, in base al testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, indipendentemente dalla sovvenzione unitaria per chilowatt oggetto di questo disegno di legge, sia per la grande funzione economico-sociale che, nel Mezzogiorno e nelle isole, i serbatoi hanno per l'agricoltura, sia perchè l'energia ciclicamente

accumulata assume evidentemente maggiore pregio.

È qui necessario, tuttavia, chiarire che, per quanto riguarda coloro che hanno già ottenuto la concessione per la ricostruzione di serbatoi e di laghi artificiali, senza avere ancora iniziate le opere (articolo 3), il contributo potrà essere concesso solamente se dette opere saranno ultimate nei termini prestabiliti, senza ulteriori proroghe; altrimenti si commetterebbe l'ingiustizia di premiare i negligenti.

Il relatore dell'altro ramo del Parlamento si è vittoriosamente battuto per fare estendere il beneficio anche agli impianti termoelettrici con una sovvenzione di lire 1.500 annue per chilowatt installato, limitatamente a quelle centrali che raggiungano almeno 10.000 chilowatt di potenza (articolo 4). Nel testo governativo, e nella legge analoga del 1919, la sovvenzione per questo tipo di impianti non era prevista.

Non vogliamo qui continuare la discussione fatta alla Camera per stabilire se la sovvenzione agli impianti termoelettrici risponda o no a criteri di giustizia e, principalmente, torni o no a vantaggio della collettività che ne sopporta gli oneri.

La tesi è certamente discutibile, e molte ragioni militano pro e contro la proposta e la decisione.

Nel nostro Paese, con limitate risorse di carbone bianco, sarà pure necessario incoraggiare la costruzione di impianti termici; specie se, come ci auguriamo, verranno accresciute le possibilità di impiego dell'energia endogena del Mezzogiorno; anzi, per questa ragione, è bene chiarire che anche gli impianti geotermici debbono essere, a più forte ragione, sovvenzionati.

Saranno, tuttavia, da incoraggiare solamente le grandi installazioni, per non perdere di vista lo scopo fondamentale della legge, che è quello di incrementare esclusivamente quella produzione di energia che torna a vantaggio di un grande numero di utenti, e possibilmente di tutto il Paese, attraverso un sistema razionale di interconnessione.

Propongo, pertanto, di mantenere questa sovvenzione, ma di elevare a 30.000 chilowatt la potenza minima che debbono avere gli

impianti termici e geotermici per ottenere la sovvenzione di lire 1.500 annue per chilowatt installato.

Si propone conseguentemente di sopprimere il 2° comma dell'articolo 4, in quanto i piccoli Comuni privi di illuminazione elettrica possono ottenere il maggior contributo previsto dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589. Vale qui, e a maggior ragione, quanto si è detto a proposito delle piccole centrali idroelettriche; ossia che, a causa del costo di impianto, e specialmente per le spese di esercizio, i piccoli impianti termici debbono essere considerati come l'ultima soluzione nella scala economica delle pratiche realizzazioni.

Si propone anche di sopprimere il 4° comma dell'articolo 4, in quanto l'esclusione ivi prevista non corrisponde a concetti di equità e di giustizia. Il vantaggio dei prestiti E.R.P. consiste soltanto nel ricevere più presto i macchinari e nel pagarli con maggiore dilazione. Questa dilazione può andare da 5 a 15 anni per i prestiti superiori a 15.000 dollari (circa 10 milioni) che sono concessi al tasso del 5,50 per cento (oltre la provvigione e il costo della fideiussione) e fino ad un massimo di 10 anni per quelli inferiori ai 15 mila dollari, che sono concessi ad un tasso superiore al 5,50 per cento.

Tenendo poi conto della provvigione e delle conseguenze del rischio del cambio, detto interesse può elevarsi notevolmente fino a valori dell'8-9 per cento.

Si comprende quindi come sia giustificato l'emendamento soppressivo.

Si propone inoltre di sopprimere nell'articolo 4 (1° comma) le parole « o la ricostruzione » essendo stati ormai ricostruiti gli impianti termici meridionali di grande importanza.

In seguito a proposta del relatore della Camera è stata prevista, nell'articolo 5, una sovvenzione annua di lire 15 per chilogrammo di rame impiegato nelle linee di trasporto di energia elettrica con tensione superiore a 9.000 volt. In verità il relatore nel proporre questa sovvenzione, pure contemplata nel regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, prevedeva un limite di 10.000 volt; ma in sede di discussione, la Commissione abbassò questo limite a 9.000 volt.

Orbene, questo valore di tensione non si giustifica nè tecnicamente nè economicamente. Infatti, nella normalizzazione delle tensioni elevate, che oggi si tende ad introdurre, quella di 9 chilowatt non è contemplata. Le tensioni normali in chilovolt, infatti, sono: 1, 3, 6, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 80, 120, 150, 220, 400.

Si tenga poi presente che, a parità di condizioni, specie per quanto attiene alla distanza e alla potenza, le linee a tensioni relativamente più elevate sono, in genere, più economiche.

D'altra parte, con questi valori di tensione, non si può parlare di vere e proprie linee di trasporto; tutto al più si tratta di tensioni di distribuzione, delle quali non dobbiamo occuparci in questa sede.

Ripetiamo ancora una volta che dobbiamo qui, secondo lo scopo della legge, incoraggiare la costruzione delle opere che tornano a vantaggio della generalità degli utenti e quindi rivolgere la attenzione ai grandi elettrodotti, o, tutt'al più, alle ultime ramificazioni intercomunali delle reti, potendo provvedere alla costruzione delle modeste linee locali mediante la citata legge n. 589, assai più vantaggiosa per gli enti locali.

Si propone, pertanto, di elevare a 30.000 volt la tensione minima che debbono avere le nuove linee di trasporto di energia elettrica per potere ottenere la sovvenzione prevista dall'articolo 5.

Propongo, infine, per ragioni di chiarezza, un emendamento sostitutivo nell'ultima parte dell'articolo 5, ove, a proposito della sovvenzione a favore delle linee di trasporto, è detto che essa ammonta a lire 15 annue « per chilogrammo di conduttore di rame o di equivalente altro metallo ». È preferibile terminare il periodo dopo « conduttore di rame » e poi aggiungere: « Qualora le linee siano costruite con conduttori in metalli diversi dal rame saranno concesse le sovvenzioni stabilite ragguagliate rispettivamente ad un peso di metallo elettricamente equivalente al rame », ripristinando così la dizione meno concisa, ma più corretta, usata a suo tempo nell'articolo 10 del decreto 2 ottobre 1919, n. 1995.

Onorevoli senatori, se approverete il testo dell'altro ramo del Parlamento con gli emendamenti proposti in questa sede renderete la legge più operante e più aderente alle sue finalità economiche e sociali.

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

83ª RIUNIONE (25 gennaio 1951)

PREVISIONE DELLE SOMME OCCORRENTI PER LA CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

(secondo il testo approvato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati)

Motivazione delle sovvenzioni	SOVVENZIONI (IN MILIONI DI LIRE) AFFERENTI ALL'ANNO												TOTALE						
	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		64	65	66	67	68	69
Impianti idroelettrici di nuova programmazione: ritmo annuo di incremento di 15MW annui dal 1956 . . .	—	—	—	—	67,5	135	202,5	270	337,5	405	472,5	540	607,5	675	742,5	810	877,5	945	7.087,5
Piccole derivazioni: ritmo 1MW all'anno dal 1952	5	9	14	18	23	27	32	36	41	45	50	54	59	63	68	68	68	68	748—
Impianti termoelettrici da iniziare dopo il 1° gennaio 1951 (Palermo e Cagliari) . . .	—	—	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	—	1.350—
Impianti termoelettrici di nuova programmazione: ritmo 10MW all'anno dal 1955 . . .	—	—	—	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	1.800—
Linee (1000 tonn. di rame all'anno dal 1952) . . .	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	225	225	225	2.475—
	20	39	149	183	285,5	387	489,5	591	693,5	795	897,5	999	1.101,5	1.203	1.305,5	1.388	1.470,5	1.463	13.460,5

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Non ho molto da aggiungere alla relazione del senatore Focaccia. Resto però del parere che, per gli impianti che sono stati iniziati in precedenza su un programma nazionale, impianti che sono stati fatti senza nessuna speranza e promessa di potere avere qualsiasi sovvenzione, bisogna mantenere la disposizione presa dalla Camera, anche perchè è noto al Ministero che vi sono parecchi di questi impianti, i cui lavori sono fermi, pur essendo giunti quasi al termine, in attesa dell'approvazione di questa legge per poter agevolarsi di un contributo che in effetti non sembra giustificato. Ma vorrei pregare la Commissione di cercare di discutere ed approvare al più presto possibile questo disegno di legge, perchè vi sono altre imprese che attendono ancora di iniziare i lavori necessari alla realizzazione di nuovi impianti, ed attendono unicamente perchè temono che, non essendo riconosciuto il contributo a quelli che hanno già iniziato i lavori prima della approvazione della legge, si possono venire a trovare nella condizione di dover rinunciare ai benefici del presente disegno di legge. Queste sono le due raccomandazioni fondamentali che vorrei dare alla Commissione.

In sede, poi, di discussione degli articoli il Ministero esprimerà, per bocca mia o del Sottosegretario onorevole Camangi, il proprio parere sugli emendamenti proposti dal relatore.

Mi pare che, data la necessità di avere nel nostro Paese a disposizione il più grande volume di energia elettrica possibile, dato l'aumento costante del fabbisogno, aumento che comincia a superare le percentuali normali del 7 per cento (quest'anno, come il relatore e i componenti la Commissione sanno, siamo arrivati al 12 per cento di maggiori richieste) poter dare la sicurezza di un sovvenzionamento ai concessionari che debbono iniziare nuovi lavori costituisce misura opportuna e doverosa.

Ed è un dovere che dobbiamo adempiere anche verso molte popolazioni che attendono di avere la possibilità di un assorbimento di mano d'opera dall'inizio di questi lavori, che in genere richiedano l'impiego di parecchie centinaia di unità lavorative.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere un chiarimento. L'onorevole Focaccia ha espresso

dei dubbi sulla opportunità della decisione della Camera di non dare sovvenzioni agli impianti già decisi e iniziati prima della legge. Il Ministro ha confermato l'opportunità della decisione della Camera. Vorrei domandare se si tratta di impianti che funzionano già o che devono essere completati.

FOCACCIA, *relatore*. Sono impianti da completare.

PRESIDENTE. Non si potrebbe allora prendere in considerazione il lavoro che ancora deve essere svolto per il completamento e semmai, qualora le osservazioni dell'onorevole Focaccia dovessero essere prese in considerazione dalla Commissione, limitare la sovvenzione al lavoro da compiersi ancora? Infatti ci sarebbe un certo interesse a completare questi impianti.

GENCO. Sono d'accordo con il Ministro sulla necessità di non sovvenzionare in alcuna maniera gli impianti in costruzione, la cui storia risale al 1948, quando il Comitato interministeriale prezzi, convocate le società produttrici di energia elettrica, ottenne da queste la promessa, che fu soltanto verbale, di costruire nuovi impianti, purchè fosse elevato a 24 volte il prezzo anteguerra.

Le imprese in questione hanno iniziato perciò la costruzione di tali impianti proprio con l'esplicita condizione di un aumento delle tariffe. Le quali tariffe, oggi, sono di molto superiori al concesso aumento di 24 volte, specie ove si consideri che l'utente, che oggi domanda la concessione di energia elettrica per forza motrice o per altri usi, è sottoposto, oltre al costo della linea che viene costruita a sue spese, ma resta di proprietà della società elettrica, ad una spesa che varia dalle 8 alle 10 mila lire per HP di potenza, spesa che va a fondo perduto a favore della società che concede la derivazione di energia elettrica. Quando le società assunsero nel 1948 l'impegno di costruire nuovi impianti non fu previsto alcun contributo dello Stato. La necessità di un contributo è sorta con la necessità e l'opportunità di aumentare il volume di energia prodotta, stimolando con premi nuove costruzioni. Se noi ora ammettessimo a godere del contributo gli impianti già in costruzione, faremmo un vero e proprio regalo a quelle grandi società, che, per fortuna loro, non hanno alcun bisogno dei denari dello Stato e che,

per di più, svolgono una politica dei prezzi dell'energia elettrica che è a tutto danno del contribuente.

Sono altresì dell'opinione che non bisogna elevare il limite di potenza installata fissato dalla Camera dei deputati in 40 kilowatt. Infatti, il contributo dello Stato — e di quello ci dobbiamo preoccupare — putacaso per 10 impianti ognuno della potenza di 40 kilowatt è lo stesso di quello che lo Stato dovrebbe sopportare se si costruisse un solo impianto di 400 kilowatt. Ma il piccolo impianto, dice l'onorevole Focaccia, è antieconomico; ed allora dovremmo costruire soltanto impianti di grande potenza, che sono i più economici e, mentre dovremmo addirittura scartare del tutto la costruzione di impianti idroelettrici nell'Italia meridionale, dove sono più costosi e meno economici, si dovrebbero costruire impianti idroelettrici soltanto in Italia settentrionale, dove sono meno costosi.

Ma nell'Italia meridionale esistono parecchi paesi dell'Abruzzo, della Basilicata, della Calabria, che possiedono sorgenti di acqua suscettibili di un opportuno utilizzo per l'installazione di impianti elettrici di piccola potenza che possono servire per illuminare alcuni di quei paesini che sono dimenticati da tutti e che il giorno in cui volessero servirsi dell'energia elettrica delle grandi aziende, dovrebbero sottostare ai loro esosi prezzi.

Il mio parere, insomma, è che si debbano finanziare specialmente i piccoli.

La collettività nazionale è formata innanzitutto dall'insieme delle famiglie, dei villaggi e dai paesi; sono i piccoli agglomerati che costituiscono la grande comunità. Per le ragioni esposte ripeto che sono contrario ad elevare il limite minimo di potenza, fissato dalla Camera in 40 kilowatt. Questo limite, a mio parere, è giusto, specialmente se si tiene presente che questi impianti servono ad utilizzare il più delle volte la stessa energia che si produce *in loco* e quindi fanno a meno di quelle costosissime o per lo meno costose linee di trasporto, per le quali poi lo Stato è costretto a concedere una seconda sovvenzione.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Desideravo osservare che, quando l'onorevole Focaccia, a proposito di sovvenzioni da dare

o da negare agli impianti in corso ha parlato di onestà e di moralità, mi ha fatto molta impressione. La verità, onorevole Focaccia, è che questi impianti — torno a ripeterlo — sono stati iniziati, senza che da parte dello Stato ci fosse un impegno di intervento in qualsiasi misura.

FOCACCIA, *relatore*. Ma c'era, un impegno!

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Non solo, ma dalla discussione fatta alla Camera è risultato, come avevo già detto, che, in vista dell'approvazione del presente disegno di legge, alcuni di questi impianti hanno rallentato i lavori per trovarsi nella condizione di potersi giovare delle sue provvidenze. In effetti, il programma nazionale in cui sono inquadrate queste costruzioni già iniziate come ha già rilevato il senatore Genco, fu stabilito d'accordo con le imprese in seguito alla elevazione delle tariffe a 24 volte quella di anteguerra. Gli interessati dicono però che c'era una promessa di ritornare a rivedere queste tariffe. . .

FOCACCIA, *relatore*. È la verità.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. . . e che da parte del Governo c'è una mancanza di mantenimento di promessa. Io non so e non risulta in verità se questa revisione successiva sia stata promessa. Il tutto era naturalmente subordinato all'andamento dei prezzi e allo sviluppo del programma, ma non c'è dubbio, ripeto, che gli impianti furono iniziati, senza che da parte degli interessati fossero state avanzate delle richieste e senza che lo Stato avesse promesso interventi di qualsiasi genere. Il relatore ha detto una cosa certamente molto esatta, quando ha detto che gli impianti che si costruiscono per primi sono gli impianti che rispondono ad una maggiore necessità e che costano quindi meno degli altri. A mano a mano che andremo affrontando il problema delle risorse che restano da sfruttare ci troveremo di fronte a un sicuro progressivo aumento dei costi. Ed è proprio che il disegno di legge in discussione ha una sua intrinseca moralità e onestà, che verrebbe a perdere ove le sovvenzioni venissero estese agli impianti in corso per i quali si ha il dubbio che sono stati rallentati i lavori o non sono stati terminati in attesa proprio delle disposizioni di questo disegno di legge. Onestà e moralità ci debbono spingere a negare qualunque sovvenzione a

tali impianti, per darla a quelli successivi, onde mettere il Mezzogiorno in condizione di disporre di un maggior volume e di una maggiore quantità di energia elettrica. Non c'è dubbio che, se noi vogliamo parlare di sviluppo del Mezzogiorno, dobbiamo preoccuparci di mettere a disposizione di quelle regioni un volume sempre maggiore di energia elettrica. La stessa economia agricola non si sviluppa senza questa forza, onorevoli colleghi. Quindi concludo pregando la Commissione di accelerare i tempi: questo disegno di legge è atteso da tutti coloro che debbono iniziare nuovi lavori e che perciò bisogna cercare di venire incontro a queste esigenze, eliminando le preoccupazioni di coloro che credono che, iniziando oggi i lavori, non potranno più giovare delle sue disposizioni. A questo proposito faccio presente che molte ditte mi hanno chiesto una lettera d'impegno in questo senso, perchè potrebbero iniziare subito i lavori.

BUIZZA. Voglio rilevare solamente questo ai colleghi della Commissione: nell'Italia settentrionale ci si verrà presto a trovare nelle stesse o presso a poco nelle stesse condizioni in cui ci si trova oggi nell'Italia meridionale ed insulare. Perchè nell'Italia settentrionale tutti gli impianti o quasi tutti gli impianti più economici sono stati già eseguiti. D'altra parte, non posso immaginarmi un ulteriore trasporto di energia idroelettrica dall'Italia settentrionale all'Italia meridionale, in vista dei sempre crescenti bisogni della prima: occorre perciò incrementare la produzione di energia idroelettrica nel meridione e nelle isole. Mi pare quindi che le facilitazioni alla produzione di energia idroelettrica in queste regioni debbano essere appoggiate, io non voglio dire a qualunque costo, ma almeno in modo da assicurare che tutte le risorse di energia idroelettrica disponibili possano essere utilizzate.

Oltre a questo bisogna tener presente che aumentano sempre più le difficoltà di provvedere il carbone per la produzione di energia elettrica.

Mi riservo di intervenire eventualmente nella discussione dei singoli articoli per proporre qualche emendamento. Ad ogni modo dichiaro che sono senz'altro favorevole al disegno di legge che è stato sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione su questo disegno di legge è rinviata alla prossima riunione.

(Così resta stabilito).

Discussione del disegno di legge: « Norme a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra » (N. 1455) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme a favore dell'Ente edilizio per i mutilati e gli invalidi di guerra ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Sanmartino.

SANMARTINO, *relatore*. L'Ente edilizio, citato nel disegno di legge in esame, aveva il compito di coordinare le domande delle varie cooperative per i mutui e poter così costruire le case per questa categoria nobilissima e benemerita, che, oltre ad averne bisogno, merita un particolare riguardo perchè si trova ad aver sostenuto i maggiori sacrifici per la Patria.

Questo Ente edilizio per un po' di tempo svolse tutta la sua attività sia per il coordinamento di questi mutui, sia per quel che si trattava di amministrazione, di sovvenzioni, di assegnazioni, di alloggi, sia anche per tutto quello che potesse essere la gestione. La Cassa depositi e prestiti aveva già elargito alcune somme fino a 170 milioni, e in tal modo circa 116-120 cooperative furono sovvenzionate. Ma da circa un decennio, queste sovvenzioni sono cessate appunto perchè i fondi erano esauriti. Ed allora l'Ente ha dovuto sospendere quella che era l'attività principale, cioè di intermediario presso la Cassa depositi e prestiti, mentre ha mantenuto le altre attività. Ora si tratta, poichè al Ministero dei lavori pubblici c'è un fondo unico per la sovvenzione delle cooperative, senza un particolare riguardo per le cooperative dei mutilati, che si venga con una disposizione di legge ad assicurare anche a questa nobile categoria i privilegi delle sovvenzioni. Perciò il disegno di legge attuale mira a colmare questa lacuna,

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

83ª RIUNIONE (25 gennaio 1951)

a mettere i mutilati nelle stesse condizioni degli altri.

Per queste ragioni, prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Desidero far notare agli onorevoli colleghi che l'articolo 2 del disegno di legge in esame presenta analogie con quanto disposto dal disegno di legge n. 1419 relativo a concessioni di mutui per la costruzione di case popolari in favore dell'Ente siciliano case dei lavoratori. Orbene, per questo disegno di legge la Commissione finanza e tesoro ha

espresso il proprio parere negativo. Mi parrebbe quindi opportuno, prima di procedere ulteriormente nella discussione di questo disegno di legge, richiedere ed attendere il parere della 5ª Commissione permanente.

Se non vi sono osservazioni, la discussione su questo disegno di legge si intende pertanto rinviata ad una prossima riunione.

(Così resta stabilito).

La riunione termina alle ore 12.